

PROVA PRESELETTIVA

LEGISLAZIONE E NORMATIVA
SCOLASTICA (PARTE 2)

d. ORDINAMENTI DIDATTICI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE E DEL SEGMENTO DA ZERO A SEI ANNI (0-6)

DPR 89/2009 – Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Art. 2 – *Scuola dell’infanzia*

La scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni compiuti entro il 31 dicembre e i bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile a condizione che le liste d’attesa siano esaurite e che ci sia disponibilità di posti, tenendo presente che la fascia numerica di riferimento corrisponde a 18-26 alunni per classe fino a un massimo di 29, in caso di domande non accolte da altre scuole statali vicine, oppure 18-20 nel caso della presenza di disabili.

L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è stabilito in 40 ore settimanali con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo di scuola ridotto a 25 ore settimanali.

Art. 2 – *Scuola primaria*

Sono iscritti alla scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre o, su richiesta delle famiglie, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Il tempo scuola della primaria è svolto secondo il modello dell'insegnante unico e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27 e sino a 30 ore. E' previsto anche il modello delle 40 ore (tempo pieno).

Qualora il docente non sia in possesso dei titoli per insegnare la lingua inglese o la religione cattolica (IRC), tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i requisiti.

DM 254/2012 – Riguarda le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. In questo caso è consigliabile studiare l'intero documento.

D.lgs 62/2017 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Nello specifico, il decreto riordina e coordina in un unico testo le disposizioni vigenti nelle seguenti materie:

- ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo, prevedendo l'ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;
- esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che viene semplificato nel numero di prove scritte e nelle modalità di attribuzione della valutazione finale. La presidenza delle commissioni d'esame viene attribuita al dirigente scolastico;
- l'eliminazione delle prove INVALSI dall'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- l'attestazione delle competenze nel primo ciclo, prevedendo la definizione di un modello di attestazione delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza da rilasciare al termine della scuola secondaria di primo grado.

L'obiettivo del decreto è quello di descrivere i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

La *valutazione periodica* e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo del 2018 e alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe.

La *valutazione del comportamento* viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Per quanto riguarda le prove INVALSI nella scuola primaria nell'articolo 4 del decreto viene confermata la presenza della prova d'italiano e matematica nelle classi seconda e quinta e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e LISO della lingua, coerente con il Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue.

Le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto.

D.lgs 65/2017 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

Il decreto nasce dall'esigenza di garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco a tutti i bambini, concorrendo ad eliminare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali attraverso il superamento della dicotomia tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia, costruendo un percorso educativo e formativo unitario, pur nel rispetto delle specificità di ciascun segmento.

Il provvedimento valorizza l'esperienza educativa dalla nascita a sei anni. Elimina la censura tra i due periodi dell'infanzia, fornendo linee guida per servizi educativi e di istruzione di qualità.

Oltre a quanto già detto, il decreto intende:

-Accogliere e rispettare le diversità;

-Sostenere la funzione educativa delle famiglie;

-Favorire la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori;

-Promuovere la qualità dell'offerta formativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e di personale aggiornato attraverso la formazione continua in servizio, della dimensione collegiale del lavoro e del coordinamento pedagogico territoriale.

A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'accesso al posto di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della Laurea triennale in Scienze dell'educazione a indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della Laurea quinquennale in Scienze della Formazione Primaria.

Nessun riferimento in merito all'accesso ai posti di docente della scuola dell'infanzia.

I servizi educativi per l'infanzia sono così strutturati:

- Nidi e micro nidi;
- Servizi integrativi (spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto familiare);
- Sezioni primavera; (compiono 24 mesi tra 1 Gennaio e 31 Dicembre nell'a.s. di riferimento)
- Scuole dell'infanzia statali e paritarie.

Per potenziare la recettività e per sostenere la continuità educativa, le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali hanno il compito di costruire i POLI PER L'INFANZIA che accolgono più strutture di educazione e di istruzione per offrire esperienze progettate nel quadro di un unico percorso educativo.

DM 742/2017 – Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

Le nuove linee guida chiariscono che il documento di certificazione, a differenza di quello di valutazione, si riferisce a una lunga durata e non ad un anno scolastico. Esso non va usato per trasporre gli esiti degli apprendimenti disciplinari, bensì va inteso come documento di valutazione delle capacità che ciascun allievo ha acquisito gradualmente di utilizzare i saperi che ha appreso, attraverso lo studio delle discipline, per affrontare compiti e problemi che siano nuovi e complessi. Tali compiti e problemi possono essere sia reali che simulati. E' importante il concetto di competenza, che lega il documento alle Indicazioni nazionali. La scuola non deve mirare all'accumulo di conoscenze, ma a fornire gli strumenti per collegarle tra loro e utilizzarle per risolvere problemi, affrontare compiti nello studio, nel lavoro, nella vita. (Life Skills)

Le linee guida non chiedono di sostituire le forme tradizionali di valutazione sommativa, ma di affiancarle ed integrarle a queste nuove forme.

I docenti hanno il compito di monitorare continuamente il grado di maturazione delle competenze di ciascun alunno per valorizzarle e favorirne lo sviluppo, attraverso un adeguamento dell'azione didattica.

La progettazione deve avere come fondamento i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento individuati dalle Indicazioni nazionali. Lo strumento principale di progettazione con cui le scuole possono rispondere alla domanda educativa degli alunni e delle loro famiglie è il **curricolo**.

Non sono più sufficienti gli strumenti tradizionali di valutazione che incide notevolmente sulla formazione della persona. **Deve concentrarsi sul processo, non solo sul prodotto**. Le linee guida definiscono la valutazione proattiva, ossia capace di sollecitare la motivazione ad apprendere. Importanti diventano l'autovalutazione e l'auto-orientamento.

Le linee guida suggeriscono anche alcune prove o strumenti da utilizzare negli anni come base per la valutazione:

- prove autentiche;
- progetti/laboratori;
- diari di bordo;
- autobiografie cognitive;
- osservazioni sistematiche.